

Martedì 15 giugno 2010

## II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## PARLAMENTO EUROPEO

**Adeguamento del regolamento al trattato di Lisbona**

P7\_TA(2010)0204

**Decisione del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 sull'adeguamento del regolamento del  
Parlamento al trattato di Lisbona (2009/2062(REG))**

(2011/C 236 E/29)

*Il Parlamento europeo,*

- visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali che integra gli emendamenti proposti dalla commissione per i bilanci nel parere del 31 marzo 2009 (A7-0043/2009),
  - vista la sua decisione del 25 novembre 2009 sull'adeguamento del regolamento del Parlamento europeo al trattato di Lisbona <sup>(1)</sup>,
1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;
  2. sottolinea che tali modifiche entreranno in vigore il primo giorno della prossima tornata;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

TESTO IN VIGORE

EMENDAMENTO

**Emendamento 1****Regolamento del Parlamento europeo  
Articolo 7 – paragrafo 2**

2. La commissione presenta una proposta di decisione che **si limita a raccomandare** l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.

2. La commissione presenta una proposta di decisione **motivata** che **raccomanda** l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.

<sup>(1)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2009)0088.

Martedì 15 giugno 2010

TESTO IN VIGORE

EMENDAMENTO

**Emendamento 121****Regolamento del Parlamento europeo  
Articolo 8**

*Salvo disposizione contraria, le norme di applicazione dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo sono emanate dall'Ufficio di presidenza.*

*Il Parlamento adotta lo Statuto dei deputati al Parlamento europeo e qualsiasi modifica dello stesso sulla base di una proposta della commissione competente. L'articolo 138, paragrafo 1, si applica mutatis mutandis. L'Ufficio di presidenza è competente per l'applicazione di dette norme e decide riguardo alle dotazioni finanziarie sulla base del bilancio annuale.*

**Emendamento 4****Regolamento del Parlamento europeo  
Articolo 23 – paragrafi 2 e 2 bis (nuovo)**

2. L'Ufficio di presidenza adotta decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo concernenti **i deputati**, l'organizzazione interna del Parlamento, il suo Segretariato e i suoi organi.

2. L'Ufficio di presidenza adotta decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo concernenti l'organizzazione interna del Parlamento, il suo Segretariato e i suoi organi.

**2 bis.** *L'Ufficio di presidenza adotta decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo concernenti i deputati, su proposta del Segretario generale o di un gruppo politico.*

**Emendamento 5****Regolamento del Parlamento europeo  
Articolo 23 – paragrafo 11 bis (nuovo)**

**11 bis.** *L'Ufficio di presidenza designa due vicepresidenti ai quali è affidato il compito di occuparsi delle relazioni con i parlamenti nazionali.*

*Essi riferiscono regolarmente alla Conferenza dei presidenti sulle loro attività in materia.*

*(La seconda e la terza frase dell'articolo 25, paragrafo 3, sono soppresse in caso di approvazione del presente emendamento)*

**Emendamento 86****Regolamento del Parlamento europeo  
Articolo 24 – paragrafo 2**

2. I deputati non iscritti **delegano uno dei loro membri** alle riunioni della Conferenza dei presidenti, alle quali prende parte senza diritto di voto.

2. **Il Presidente del Parlamento invita uno dei** deputati non iscritti alle riunioni della Conferenza dei presidenti, alle quali prende parte senza diritto di voto.

**Emendamento 117****Regolamento del Parlamento europeo  
Articolo 37 bis (nuovo)****Articolo 37 bis****Delega del potere legislativo**

1. *Nell'esaminare una proposta di atto legislativo che delega poteri alla Commissione a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento presta particolare attenzione agli obiettivi, al contenuto, alla portata e alla durata della delega, nonché alle condizioni cui essa è soggetta.*

Martedì 15 giugno 2010

TESTO IN VIGORE

EMENDAMENTO

2. *La commissione competente per il merito può in qualsiasi momento chiedere il parere della commissione competente per l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione.*

3. *La commissione competente per l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione può inoltre, di sua iniziativa, occuparsi di questioni concernenti la delega dei poteri legislativi. In tal caso, essa informa debitamente la commissione competente per il merito.*

#### Emendamento 10

##### Regolamento del Parlamento europeo Articolo 56 – paragrafo 3 – comma 2

In caso di rinvio in commissione, la commissione competente riferisce al Parlamento, oralmente o per iscritto, entro il termine fissato dal Parlamento, termine che non può essere superiore a due mesi.

In caso di rinvio in commissione, la commissione competente ***decide sulla procedura da seguire e*** riferisce al Parlamento, oralmente o per iscritto, entro il termine fissato dal Parlamento, termine che non può essere superiore a due mesi.

#### Emendamento 113

##### Regolamento del Parlamento europeo Articolo 74 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

*1 bis. Quando il Parlamento è consultato a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, su una proposta di decisione del Consiglio europeo favorevole all'esame di modifiche ai trattati, la questione è deferita alla commissione competente. La commissione elabora una relazione contenente:*

— *una proposta di risoluzione che indica se il Parlamento approva o respinge la proposta di decisione proposta e che può contenere proposte all'attenzione della Convenzione o della conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri;*

— *se del caso, una motivazione.*

#### Emendamento 114

##### Regolamento del Parlamento europeo Articolo 74 ter – paragrafo 1 bis (nuovo)

*1 bis. Quando il Parlamento è consultato a norma dell'articolo 48, paragrafo 6, del trattato sull'Unione europea, su una proposta di decisione del Consiglio europeo che modifica la parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'articolo 74 bis, paragrafo 1 bis, si applica mutatis mutandis. In tal caso, la proposta di risoluzione può contenere proposte di modifica solo delle disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

Martedì 15 giugno 2010

TESTO IN VIGORE

EMENDAMENTO

**Emendamento 118****Regolamento del Parlamento europeo  
Articolo 96**

1. Quando il Parlamento è consultato a norma dell'articolo 36 del trattato sull'Unione europea, la questione è deferita alla commissione competente, la quale può presentare raccomandazioni a norma dell'articolo 97 del presente regolamento.

2. Le commissioni interessate si adoperano affinché il Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, **il Consiglio e la Commissione trasmettano** loro regolarmente e tempestivamente informazioni sull'evoluzione e sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea, sui costi previsti per ogni decisione adottata in tale ambito che abbia un'incidenza finanziaria nonché su qualsiasi altro aspetto finanziario relativo all'attuazione di azioni rientranti nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune. In via eccezionale, su richiesta **della Commissione, del Consiglio o** del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante, una commissione competente può decidere di riunirsi a porte chiuse.

3. Due volte l'anno si tiene una discussione sul documento consultivo elaborato dal Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante in merito ai principali aspetti e alle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune, comprese la politica di sicurezza e di difesa comune e le implicazioni finanziarie per il bilancio comunitario. Si applicano le procedure definite all'articolo 110.

(Cfr. anche interpretazione dell'articolo 121).

4. Il **Consiglio, la Commissione e/o** il Vicepresidente/Alto rappresentante sono invitati a tutte le discussioni in Aula che riguardano la politica estera, di sicurezza o di difesa.

1. Quando il Parlamento è consultato a norma dell'articolo 36 del trattato sull'Unione europea, la questione è deferita alla commissione competente, la quale può presentare raccomandazioni a norma dell'articolo 97 del presente regolamento.

2. Le commissioni interessate si adoperano affinché il Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza trasmetta loro regolarmente e tempestivamente informazioni sull'evoluzione e sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea, sui costi previsti per ogni decisione adottata in tale ambito che abbia un'incidenza finanziaria nonché su qualsiasi altro aspetto finanziario relativo all'attuazione di azioni rientranti nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune. In via eccezionale, su richiesta del Vicepresidente/Alto rappresentante, una commissione competente può decidere di riunirsi a porte chiuse.

3. Due volte l'anno si tiene una discussione sul documento consultivo elaborato dal Vicepresidente/Alto rappresentante in merito ai principali aspetti e alle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune, comprese la politica di sicurezza e di difesa comune e le implicazioni finanziarie per il bilancio comunitario. Si applicano le procedure definite all'articolo 110.

(Cfr. anche interpretazione dell'articolo 121).

4. Il Vicepresidente/Alto rappresentante è invitato a tutte le discussioni in Aula che riguardano la politica estera, di sicurezza o di difesa.

**Emendamento 116****Regolamento del Parlamento europeo  
Titolo IV – Capitolo 3 – titolo**

INTERROGAZIONI **AL CONSIGLIO, ALLA COMMISSIONE  
E ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA**

INTERROGAZIONI **PARLAMENTARI**

**Emendamento 107****Regolamento del Parlamento europeo  
Articolo 116**

1. Il tempo riservato alle interrogazioni al Consiglio e alla Commissione si svolge in ciascuna tornata nei momenti stabiliti dal Parlamento su proposta della Conferenza dei presidenti. **In tale contesto può essere previsto un tempo per le interrogazioni al Presidente e ai singoli membri della Commissione.**

1. Il tempo riservato alle interrogazioni al Consiglio e alla Commissione si svolge in ciascuna tornata nei momenti stabiliti dal Parlamento su proposta della Conferenza dei presidenti.

Martedì 15 giugno 2010

## TESTO IN VIGORE

2. In ogni tornata un deputato può presentare una sola interrogazione al Consiglio e una sola interrogazione alla Commissione.
3. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente che decide della loro ricevibilità e dell'ordine in cui devono essere trattate. La decisione è immediatamente notificata all'interrogante.
4. La procedura per lo svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni è disciplinata da direttive stabilite in un allegato del regolamento.

## EMENDAMENTO

2. In ogni tornata un deputato può presentare una sola interrogazione al Consiglio e una sola interrogazione alla Commissione.
3. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente che decide della loro ricevibilità e dell'ordine in cui devono essere trattate. La decisione è immediatamente notificata all'interrogante.
4. La procedura per lo svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni è disciplinata da direttive stabilite in un allegato del regolamento.
5. **Conformemente alle direttive definite dalla Conferenza dei presidenti possono essere previsti tempi specifici riservati alle interrogazioni destinate al Presidente della Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al Presidente dell'Eurogruppo.**

(Il punto 15 (Presentazione) dell'allegato II è soppresso)

## Emendamento 108

**Regolamento del Parlamento europeo  
Articolo 117 – titolo e paragrafo 1**

Interrogazioni con richiesta di risposta **scritta al Consiglio e alla Commissione**

1. Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Consiglio **o** alla Commissione in conformità delle direttive stabilite in un allegato del regolamento. Il contenuto dell'interrogazione è di esclusiva responsabilità dell'autore.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

1. Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta **al Presidente del Consiglio europeo**, al Consiglio, alla Commissione **o al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza** in conformità delle direttive stabilite in un allegato al regolamento. Il contenuto dell'interrogazione è di esclusiva responsabilità dell'autore.

## Emendamento 115

**Regolamento del Parlamento europeo  
Articolo 117 – paragrafo 2**

2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente che le comunica **all'istituzione interessata**. Il Presidente dirime i dubbi concernenti la ricevibilità di un'interrogazione. La sua decisione è comunicata all'interrogante.

2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente che le comunica **ai destinatari**. Il Presidente dirime i dubbi concernenti la ricevibilità di un'interrogazione. La sua decisione è comunicata all'interrogante.

(I termini «istituzione interessata» sono sostituiti all'articolo 117, paragrafi 2 e 4, nonché ai punti 1 e 3 dell'allegato III del regolamento dal termine «destinatari»)

## Emendamento 110

**Regolamento del Parlamento europeo  
Articolo 130, paragrafi 1 bis, 1 ter e 1 quater (nuovi)**

- 1 bis.** **L'organizzazione e la promozione dell'effettiva e costante cooperazione interparlamentare all'interno dell'Unione, a norma dell'articolo 9 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, sono negoziate in base ad un mandato conferito dalla Conferenza dei presidenti, previa consultazione della Conferenza dei presidenti di commissione.**

Martedì 15 giugno 2010

TESTO IN VIGORE

EMENDAMENTO

*Il Parlamento approva gli accordi in materia conformemente alla procedura di cui all'articolo 127.*

*1 ter. Una commissione può avviare direttamente un dialogo con i parlamenti nazionali a livello di commissione entro i limiti degli stanziamenti di bilancio accantonati a tal fine. Ciò può comprendere opportune forme di cooperazione prelegislativa e postlegislativa.*

*1 quater. Ogni documento concernente una procedura legislativa a livello dell'Unione che sia trasmesso ufficialmente da un parlamento nazionale al Parlamento europeo è inoltrato alla commissione competente per la materia trattata in tale documento.*

#### Emendamento 112

##### Regolamento del Parlamento europeo Articolo 131

1. Su proposta del Presidente, la Conferenza dei presidenti nomina i membri della delegazione del Parlamento alla COSAC e può conferire loro un mandato. La delegazione è guidata da **uno dei vicepresidenti competenti** per le relazioni con i parlamenti nazionali.

2. Gli altri membri della delegazione sono scelti in base ai temi discussi nella riunione della COSAC **e tenendo debitamente conto dell'equilibrio politico globale all'interno del Parlamento.** Una relazione è presentata dalla delegazione dopo ogni riunione.

1. Su proposta del Presidente, la Conferenza dei presidenti nomina i membri della delegazione del Parlamento alla COSAC e può conferire loro un mandato. La delegazione è guidata da **un vicepresidente del Parlamento europeo** competente per le relazioni con i parlamenti nazionali **e dal presidente della commissione competente per gli affari istituzionali.**

2. Gli altri membri della delegazione sono scelti in base ai temi discussi nella riunione della COSAC **e comprendono, per quanto possibile, rappresentanti delle commissioni competenti per tali temi.** Una relazione è presentata dalla delegazione dopo ogni riunione.

**3. Si tiene debitamente conto dell'equilibrio politico globale all'interno del Parlamento.**

#### Emendamento 66

##### Regolamento del Parlamento europeo Articolo 191 – paragrafo 1

1. Nella prima riunione tenuta dalla commissione dopo che ha avuto luogo l'elezione dei membri delle commissioni in conformità dell'articolo 186, la commissione elegge un presidente e, in scrutini separati, **uno, due o tre** vicepresidenti, che insieme costituiscono l'ufficio di presidenza della commissione.

1. Nella prima riunione tenuta dalla commissione dopo che ha avuto luogo l'elezione dei membri delle commissioni in conformità dell'articolo 186, la commissione elegge un presidente e, in scrutini separati, **i** vicepresidenti, che insieme costituiscono l'ufficio di presidenza della commissione. **Il numero di vicepresidenti da eleggere è determinato dal Parlamento su proposta della Conferenza dei presidenti.**

#### Emendamento 109

##### Regolamento del Parlamento europeo Allegato III – punto 1 – trattino -1 (nuovo)

— **specificare con chiarezza il destinatario cui devono essere trasmesse attraverso i consueti canali interistituzionali;**